

Con il Documento di Consultazione 392/13/R/EEL, *“Modalità operative per l'attuazione delle norme in materia di agevolazioni tariffarie alle imprese a forte consumo di energia, di cui al Decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 5 aprile 2013”* l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas riporta una serie di riflessioni e proposte, relative alle modalità operative da adottare per dare piena attuazione a quanto previsto in materia di agevolazioni alle imprese energivore.

Esprimiamo innanzitutto apprezzamento per lo sforzo dell'AEEG volto ad introdurre procedure il più possibile semplificate e che non gravino eccessivamente sulle imprese coinvolte. Esprimiamo inoltre ringraziamenti per la volontà di muoversi con rapidità dando tempi certi di avvio ai soggetti coinvolti.

Entrando nel merito preme subito sottolineare quello che appare essere un errore **“materiale”**.

Infatti perplessità emergono da quanto riportato al punto 3.8 in cui viene esplicitato che “per quanto riguarda le **Reti Interne di Utenza**, si sottolinea che l'energia utilizzata nell'ambito di dette reti non può essere considerata ai fini della dichiarazione dal momento che i punti di prelievo interni a una RIU non si trovano sulla rete pubblica e non sono in genere dotati di misure fiscali.”

Da tale affermazione derivano criticità e una situazione fortemente discriminatoria per le imprese a forte consumo di energia che hanno punti di prelievo interni a una RIU. Infatti i criteri per la verifica del rispetto dei requisiti degli art. 2 e 3 del D.M. 5 aprile 2013 prevedono il calcolo dei costi legati a tutti i consumi di energia elettrica di un'impresa ricomprendendovi anche i consumi interni alle RIU.

D'altronde è la stessa normativa che prevede che venga valorizzata tanto l'energia elettrica acquistata sul mercato quanto quella autoprodotta. Inoltre si fa presente come una stessa impresa può presentare diversi punti di prelievo (codici POD identificativi dei punti di prelievo associati alla partita IVA dell'impresa) e pertanto potrebbe vedersi esclusa dalla classificazione di impresa “energy intensive”, pur essendo caratterizzata da un ciclo produttivo a forte consumo energetico, per il fatto di avere anche dei punti di prelievo interni ad una RIU.

Viceversa non sembra fondata la motivazione secondo la quale non sarebbero disponibili misure per i punti di prelievo interni alla RIU. Si segnala infatti che in tali realtà normalmente sono presenti misure fiscali (magari non quartiorarie) relative ai punti di prelievo interni alla RIU, che l'amministrazione finanziaria considera valide per l'applicazione dell'accisa sull'energia elettrica.

Si chiede, pertanto, che tale **errore materiale** nel calcolo dei costi energetici per le imprese con punti di prelievi interni ad una RIU venga risolto, cancellando il punto 3.8 del Documento.

Per quanto riguarda i VALORI PARAMETRICI DEL COSTO dell'anergia elettrica (anno 2012) riteniamo sottostimato il valore di 7,5479 eurocent/KWh per l'energia autoprodotta in quanto a nostro avviso non comprensivo dei costi di ammortamento degli impianti; ne richiediamo pertanto la rideterminazione.

Occorre assicurarsi che i rimborsi e gli sconti sugli oneri di sistema per le imprese energivore siano erogati quanto prima senza ulteriori ritardi, con un particolare riguardo anche agli sconti e rimborsi applicati dai fornitori che sicuramente non vorranno effettuare anticipi di cassa in questo periodo di crisi del "credito".

In quest'ottica si condivide pertanto la procedura e la definizione di un soggetto istituzionale (Cassa Conguaglio) in grado di garantire terzietà per la raccolta e la validazione delle informazioni sull'intensità energetica.

A questo proposito si raccomandano criteri semplici e facilmente fruibili e si propone un "help-desk", utile soprattutto nel primo anno e fino a quando il sistema non vada a regime. Inoltre viste le strette tempistiche e le prevedibili difficoltà operative delle fasi iniziali dell'applicativo web, si ritiene sia preferibile, almeno per quanto riguarda la prima applicazione dell'agevolazione, associare alle modalità di invio telematico anche l'invio dei dati relativi tramite posta certificata.

Sempre ai fini di garantire una tempistica celere, sarebbe opportuno prevedere che la ricevuta della dichiarazione rilasciata dalla (Cassa Conguaglio) possa essere inviata alla società di vendita dal cliente finale fornito e che la società di vendita la possa a sua volta utilizzare con i distributori competenti, affinché possano da subito applicare gli sconti previsti per le imprese a forte consumo di energia.

Per quanto riguarda i possibili cambi di assetto societario, le modalità operative proposte non tengono adeguatamente conto delle acquisizioni, fusioni, cessioni di siti che possono intervenire tra la data di scadenza della dichiarazione e la data di avvio dell'agevolazione tariffaria relativa alla dichiarazione medesima.

Con riferimento al punto 1.12 si chiede di precisare quale sia il trattamento delle imprese soggette ad eventi straordinari quali fusioni, scissioni, cessioni, subentri o affitti di ramo d'azienda.

Nel caso di cessione/affitto/subentro nella gestione di una impresa o di ramo d'azienda si propone che l'impresa cessionaria possa poter utilizzare, in via provvisoria e salvo conguaglio, lo stesso indice di intensità elettro-energetica dichiarato dalla impresa cedente, almeno nei casi in cui non disponga di uno "storico" di fatturati e di consumi.

Si chiede inoltre di precisare il trattamento di una impresa che inizia il primo esercizio ovvero non disponga di uno "storico" cui riferire i consumi energetici e i fatturati.

Nel caso di impresa "nuova entrante" si propone di poter utilizzare un indice stimato, in via provvisoria (e salvo conguaglio nella annualità seguente) in modo che l'agevolazione tariffaria proposta non venga a costituire una pericolosa barriera all'entrata.

Con riferimento ai valori parametrici per il calcolo del costo di riferimento dell'energia elettrica di cui all'appendice 1, si chiede di precisare se il quantitativo dell'energia su cui applicare il "costo standard" come definito dall'Autorità debba riferirsi al consumo rilevato ai singoli POD o si debbano aggiungere anche le perdite di rete che usualmente sono fatturate dal fornitore in aggiunta all'energia acquistata da rete.

Si segnala che nel computo dei costi energetici di cui all'appendice 2, è necessario che vengano precisati i vari prodotti energetici da prendere in considerazione (ad esempio: olio, combustibile, Gpl, carbone, gasolio per le macchine operatrici mobili utilizzate nelle varie fasi di processo, ossigeno per ossicombustione di processo).

In relazione alla circostanza che le imprese debbano *"segnalare gli estremi del decreto di formalizzazione dello stato di crisi"*, si rileva come nell'atto di indirizzo si parli più genericamente di *"anno utile prima della formalizzazione dello stato di crisi"*. Lo stesso atto di indirizzo evidenzia che la disposizione è introdotta *«in considerazione del particolare momento economico e dei numerosi casi di imprese che non hanno potuto condurre in modo ordinato le attività produttive negli ultimi anni, a causa di sospensioni anche prolungate delle produzioni per effetto di situazioni di crisi aziendali»*.

La misura è quindi riferita alle diverse situazioni di crisi e discontinuità produttiva indotte dall'attuale situazione economica. In considerazione di ciò la possibilità di risalire ad annualità non inficiate dalla crisi è prevista *«almeno in fase di prima applicazione della riforma»*.

Va inoltre ricordato che, tecnicamente, non esiste la fattispecie del "decreto di formalizzazione di crisi aziendale". L'evento della crisi aziendale può invece trovare la sua consacrazione in atti diversi, come accade nelle ipotesi tipo la Cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga o il contratto di solidarietà.